

SCUOLA

Il preside non può negare il nulla osta

Come ottenere il via libera al cambio di istituto

Il dirigente della scuola non ha discrezionalità in caso di richiesta dell'alunno di voler cambiare istituto. Il preside, infatti, deve solo controllare che lo studente sia in regola sul piano disciplinare e fiscale senza sindacare la scelta della famiglia. A stabilirlo è stato il Tar Campania con sentenza 5231/18 della quarta sezione che ha espresso una serie di principi importanti in materia di libertà di scelta valorizzando il ruolo guida dei genitori in certe decisioni che riguardano il figlio.

Le ragioni del diniego

La scuola di un paese della provincia campana aveva negato il nulla osta perché temeva un'emorragia di alunni viste le condizioni abbastanza precarie dell'istituto.

La costruzione era situata in una zona a rischio idrogeologico e le richieste di iscrizione erano diminuite di anno in anno al punto da costringere il preside ad accorpate classi di anni diversi con tutte le inevitabili conseguenze negative sul piano didat-

tico. Di qui la scelta di "resistere" il più possibile scoraggiando i trasferimenti.

La giustificazione dell'istituto

Secondo il dirigente scolastico l'esperienza pluriclasse aveva avuto un bilancio positivo. Inoltre i lavori di consolidamento del plesso erano iniziati e il trasferimento di alcuni alunni nel rione confinante avrebbe costretto lo studente a dedicarsi soprattutto a costruire un rapporto con i nuovi compagni a scapito del profitto. Per il preside, quindi, poteva manifestarsi il rischio di un danno psicologico per aver lasciato i vecchi compagni.

Le motivazioni del Tar Campania

I giudici del tribunale amministrativo non sono stati però dello stesso avviso.

Il nulla osta scolastico, hanno spiegato i giudici, è assimilabile a un'autorizzazione con una valutazione di compatibilità limitata al confronto tra requisiti di legge e situazione di fatto.

Spetta invece ai genitori dell'alunno valutare le esigenze formative del minore. Le scelte sul diritto di istruzione competono infatti alla famiglia in base alla Costituzione e al codice civile.

Il diniego dell'amministrazione, pertanto, è stato adottato in maniera del tutto arbitraria e manca di ogni supporto probatorio il presunto pregiudizio esistenziale che l'alunno avrebbe potuto subire in seguito allo spostamento.

